SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontario della libertà" » **(2117)**, d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 779, 780, 781
CENGARLE (*DC*) 780, 781
GIUST (*DC*), *relatore alla Commissione* . . 780
PINNA (*PCI*) 780
SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 781

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontario della libertà" » (2117), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontario della libertà" », d'iniziativa dei senatori Cengarle, Forma, Santalco, Accili, Giust, Vettori e Da Roit.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 3 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

G I U S T , *relatore alla Commissione.* Richiamandomi anche all'illustrazione del disegno di legge svolta il 3 febbraio, faccio presente che il disegno di legge tende alla eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di « Volontario della libertà ».

La legge n. 907 del 1° dicembre 1977 stabiliva il termine del 31 dicembre 1978 per la presentazione delle domande ai fini della concessione del distintivo, termine che non si è rivelato congruo posto che già nel corso del 1981 fu necessario procedere ad una sua proroga (al 30 giugno 1981) con la legge 30 marzo 1981, n. 122. Anche tale proroga, purtroppo, non si rivelò sufficiente, tanto che solo il 20 per cento degli aventi diritto ha potuto ottenere il distintivo. Ciò è dipeso sia dal fatto che la stragrande maggioranza non ha presentato la domanda, probabilmente per una insufficiente pubblicizzazione della normativa, sia dalla circostanza che molte istanze sono state presentate fuori termine.

È necessaria quindi una ulteriore proroga. I presentatori del disegno di legge però, rendendosi conto che gli inconvenienti che si sono verificati nel passato potrebbero ripetersi, nonostante una pubblicizzazione maggiore, e che potrebbero così rimanere esclusi ancora degli aventi diritto, propongono un articolo unico che non pone più limiti temporali. Si propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, e si stabilisce che le domande possono essere presentate senza limiti di tempo. Su questo punto vi erano state perplessità, ma si è ritenuto di superarle per non rischiare ancora una volta di non risolvere definitivamente il problema.

Per le motivazioni che ho indicato propongo, signor Presidente, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Condivido, signor Presidente, le considerazioni del relatore. Anzi, devo manifestare un certo disappunto per il ritardo con cui si perviene ad un riconoscimento di questo genere, in quanto non possono sussistere dubbi sulla sua legittimità. Se è difficile lottare per la libertà in libertà, diviene oltremodo difficile lottare all'interno dei campi di concentramento sotto la persecuzione di aguzzini, dichiarando esplicitamente la non collaborazione e partecipando così ad una battaglia antifascista che vede in questi protagonisti ulteriormente potenziato il prestigio della Resistenza.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, ritengo che sia opportuno approvare il disegno di legge, in modo da convalidare quanto è legittimamente riconosciuto dalla storia a queste persone che si sono sacrificate e che tanto meritano per l'atteggiamento di fierezza che hanno saputo dimostrare in periodi non certo facili.

C E N G A R L E . Vorrei, signor Presidente, ringraziare il relatore, la Commissione ed il Governo per l'accoglimento di una proposta che tende ad evitare quello che è successo in passato: l'impossibilità per molti di avere un riconoscimento morale che viene concesso a coloro che durante i duri anni della guerra hanno saputo opporre una resistenza al nazismo. Parlo non solo come parlamentare ma anche come ex internato, e devo dire che abbiamo presentato il provvedimento proprio a causa degli ostacoli che si sono frapposti all'accoglimento della precedente proposta di legge che riapriva i termini, il cui *iter* si è arrestato alla Camera per oltre un anno. Il provvedimento in discussione non pone più limiti temporali per la concessione del distintivo d'onore di « Volontario della libertà », che la Patria attribuisce a chi ha tanto sofferto.

Ritengo che l'onorevole Scovacricchi sia sensibile a questi problemi; anche per questo formulo una richiesta a nome dell'Associazione nazionale ex internati, associazione

che vive con i modesti contributi concessi dallo Stato e che per l'applicazione delle leggi citate si è vista oberata di un onere di circa 12 milioni per spese postali riguardanti la corrispondenza con i distretti militari. Possono i distretti militari inviare già affrancate le lettere che contengono le notizie necessarie all'Associazione per i controlli ai fini della concessione del riconoscimento? Penso di sì. Si potrebbero dare disposizioni in tal senso alle sedi periferiche in modo da sollevare l'Associazione da questo peso.

Una seconda preghiera rivolgo al Governo in considerazione del fatto che l'Associazione terrà il suo congresso il 24 o 25 aprile ad Aosta: sarebbe opportuno che l'altro ramo del Parlamento approvasse il provvedimento entro tale data.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Non sono in grado di rispondere circa la richiesta relativa alle spese postali. Tra l'altro, se il mittente non mette il francobollo, il destinatario paga il doppio.

C E N G A R L E . Bisognerebbe risolvere in qualche modo il problema di queste spese perchè si tratta di un onere di oltre 12 milioni che l'Associazione deve sostenere per il ricevimento delle notizie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C O V A C R I C C H I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda sulle motivazioni per la riapertura dei termini senza nuovo limite temporale proposta dal disegno di legge di iniziativa parlamentare.

In data 6 novembre 1982 la Difesa ha diramato, per il concerto del Consiglio dei ministri, un analogo provvedimento che prevede la proroga del termine in parola, sia pure solo fino al 31 dicembre 1984.

Poichè in realtà solo una bassa percentuale degli aventi diritto ha potuto ottenere il distintivo, per i motivi ricordati dal relatore, tenuto conto che la norma contenuta nell'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri avrà validità permanente e che non vi saranno oneri a carico del bilancio della Difesa, il Governo, su conforme avviso del Gabinetto del Ministero della difesa, esprime parere favorevole al suo ulteriore corso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le domande per la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà » possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, e con le modalità previste dalla suddetta legge, senza limiti temporali.

Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 della citata legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Propongo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « e con le modalità previste dalla suddetta legge, » con le altre: « con le modalità dalla stessa previste ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Presento un secondo emendamento, sempre di carattere formale, tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « citata » con la parola: « predetta ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI